

N. 1538 di Repertorio - N. 983 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre
alle ore 15,20

li 27. 10. 2020

In Roma (RM), Via Cossèria n. 5, nel mio studio.

Io sottoscritto Dott. CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI, Notaio
in Roma iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'as-
semblea straordinaria dell'Associazione:

"COMMUNITY ORGANIZING ONLUS" con sede in Roma (RM), Via
San Girolamo Emiliani n. 11, Codice Fiscale - partita IVA n.
14255521008, iscritta all'Anagrafe unica delle ONLUS in data 3
maggio 2017, assemblea indetta in questo giorno, luogo alle ore
15,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto sociale e della denominazione in adegua-
mento alle norme del Codice del Terzo settore.

E' PRESENTE:

- GALLI DIEGO, nato a Roma (RM) il 16 gennaio 1977, domiciliato
per la carica presso la sede legale ove sopra, il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
assume la presidenza dell'assemblea a norma del vigente statuto.
Dopodiché il Presidente medesimo, constatata:

- la regolare convocazione ai sensi del vigente statuto;
- la presenza di se medesimo nell'anzidetta qualità, nonché quale as-
sociato;
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il conteni-
mento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video -
audio conferenza, dei membri del Vice Presidente signor OZZANO
LUCA, nato ad Ovada (AL) il 17 febbraio 1972 e del Tesoriere signor
ORLANDO ALBERTO, nato a Roma (RM) il 16 marzo 1963;
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il conteni-
mento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video -
audio conferenza, degli associati signori:
- FENOGLIO SARA, nata a Moncalieri (TO) il 28 gennaio 1992;
- LA PORTA MARIAROSARIA, nata a Roma (RM) il giorno 11 di-
cembre 1975;
- ORLANDO ALBERTO, sopra generalizzato;
- OZZANO LUCA, sopra generalizzato;
- TRAORE YAYA, nato a Mopti (Mali) il 17 maggio 1994
- l'assenza degli associati signori ANDERS HERBERT JOSEF, nato
a Pfullendorf (Germania) il 20 luglio 1964, BAUDET PAULA ISIDO-
RA, nata a Santiago (Cile) il 6 ottobre 1975, CURSALE FRANCE-
SCO MARIA, nato a Roma (RM) il 22 gennaio 1981, MUSICCO FA-
BIANA, nata a Roma (RM) il 23 agosto 1967, STASOLLA PAOLO,

nato a Roma (RM) il 5 maggio 1965, VILLA PAOLA, nata a Luino (VA) il 15 luglio 1970 e VIRTUANI MARIA, nata a Milano (MI) il 4 luglio 1945.

I signori FENOGLIO SARA, LA PORTA MARIAROSARIA, ORLANO ALBERTO, OZZANO LUCA e TRAORE YAYA, previamente identificati dal Presidente signor GALLI DIEGO, dichiarano espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale ed in modo simultaneo alla trattazione degli argomenti e di poter visionare la documentazione.

Vista la presenza di sei associati su un totale di tredici, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in seconda adunanza.

Aperta la seduta, sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 è stato effettuato il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore e che sono state apportate modifiche in materia di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, raccolta fondi, destinazione del patrimonio e devoluzione dello stesso in caso di scioglimento.

Il Presidente, pertanto, propone di adeguare lo statuto dell'Associazione alla predetta normativa e di modificare conseguentemente la denominazione da quella attuale in quella di "COMMUNITY ORGANIZING ETS".

Al riguardo il Presidente illustra il testo di statuto modificato, riformulato e rinumerato.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare l'approvazione del testo di statuto composto da 23 (ventitre) articoli che sostituisce integralmente il precedente.

L'Assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, dopo discussione, alla unanimità

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione da quella attuale in quella di "COMMUNITY ORGANIZING ETS", approvando il nuovo testo dell'articolo 1) dello Statuto sociale come segue:

"Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro "COMMUNITY ORGANIZING ETS" disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

L'Associazione mantiene la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, continuando ad utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460/1997 e s.m.i., fino alla concreta operatività del RUNTS.";

2) di approvare il testo di statuto dell'Associazione testè illustrato dal Presidente, aggiornato con le disposizioni di cui alla normativa sopra citata, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omesane la lettura per espressa dispensa conferitami dal comparente e

dagli intervenuti i quali dichiarano di averne esatta conoscenza;
3) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione a provvedere al deposito del presente verbale presso il RUNTS, ad apportare a tal fine al medesimo verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità, con promessa di rato e valido del suo operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,40.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente e agli intervenuti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore 15,40.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di due fogli scritti su pagine intere cinque e fin qui della presente.

FIRMATO

DIEGO GALLI

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP.N. 1538/983

ASSOCIAZIONE COMMUNITY ORGANIZING ETS **STATUTO**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione senza fini di lucro "COMMUNITY ORGANIZING ETS" disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

L'Associazione mantiene la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, continuando ad utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460/1997 e s.m.i., fino alla concreta operatività RUNTS.

Art.2 - UTILIZZO DELL'ACRONIMO ETS

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "COMMUNITY ORGANIZING ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 5 - FINALITA' E SCOPI

L'Associazione, richiamandosi alla tradizione di cittadinanza attiva del community organizing, si pone come obiettivo:

- Tutelare i diritti di tutti i cittadini che si trovino in situazioni di disagio economico, sociale, psichico, ambientale e climatico senza distinzioni di etnia, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione.
- Orientare l'azione di tutela dei diritti dei cittadini alla soluzione dei problemi e delle cause culturali, politiche, sociali, economiche e istituzionali di fenomeni di disagio diffuso nella cittadinanza.
- Rafforzare le organizzazioni della società civile per promuovere la solidarietà civica, tutelare i diritti civili degli abitanti e migliorare le condizioni di vita nei quartieri più disagiati da un punto di vista economico e sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017:

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, attraverso:

- l'elaborazione di risposte a problematiche sociali a partite da soluzioni proposte dagli individui direttamente colpiti da questi problemi posti a confronto con le istituzioni responsabili e altri gruppi sociali interessati;
- attività di formazione e accompagnamento a pratiche di collaborazione, cittadinanza attiva, dialogo e ascolto reciproco tra componenti diverse della società al fine di promuovere comunità coese in grado di agire su obiettivi comuni;
- azioni che rendano le istituzioni rappresentative, la pubblica amministrazione e le imprese maggiormente responsabili e rispondenti alle richieste della società civile.

L'associazione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, ha per scopo l'assistenza sociale rivolta a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rap-

porti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Art. 6 - ASSOCIATI

Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione.

Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli associati possono essere sia cittadini italiani che stranieri. Sono associati: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, anche via posta elettronica, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria degli associati, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di

ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Art.7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, senza necessità di motivazione, comunicato per iscritto al Consiglio direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e precisamente:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delibera l'esclusione degli associati con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli

associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea degli associati.

Art.9 - I VOLONTARI

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, dai contributi di Enti e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, dai rimborsi derivanti da convenzioni, dalle entrate per attività commerciale svolta in maniera accessoria e comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 11 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 12 - AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed uni-

taria struttura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice presidente del Consiglio Direttivo;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Art.14 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei associati può essere ordinaria o straordinaria ed è aperta a tutti gli associati. È l'organo sovrano dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

" deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il centovesimo giorno dalla fine dell'esercizio;

" è valida se vi partecipa almeno la metà degli associati più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

" delibera sulla relazione del Presidente e sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;

" delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso

e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
" delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;

" nomina, a mezzo del voto, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

" viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto degli associati ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta;

" è valida se ad essa partecipano almeno due terzi degli associati ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

" può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al Regolamento;

" delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta.

La convocazione avviene mediante lettera spedita al domicilio degli associati, via fax o e-mail. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, anche eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

L'intervento all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

" si compone di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea degli associati tra gli associati; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio;

" redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto ed attua le deliberazioni dell'assemblea;

" elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;

" si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

" le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per teleconfe-

renza o video conferenza e sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri; delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; se ritenuto opportuno alle assemblee del Consiglio Direttivo potranno essere ammessi come uditori gli associati dell'Associazione senza diritto di voto;

" decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;

" amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;

" redige ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'Associazione e predispone il bilancio preventivo e il programma delle iniziative da attivare per l'anno successivo;

" stabilisce la quota sociale;

" redige il rendiconto economico e finanziario entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura del bilancio da sottoporre all'approvazione degli associati;

" delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri Enti pubblici o privati;

" stabilisce il numero e l'entità delle borse di studio, dei premi e delle collaborazioni da assegnare;

" formula eventualmente il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

" delibera in merito all'ammissione o alle dimissioni degli associati;

" si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non associati dell'associazione.

Art.17- IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art.18 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.19 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo po-

trà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.20 - LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed

esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21- LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 - RINVIO

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

A decorrere dalla iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del RUNTS, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

FIRMATO

DIEGO GALLI

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ciro Francesco Maria Masselli, Notaio
in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale

(dotata di certificato di validità fino al 5 ottobre 2021 rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente
copia composta di N 13 pagine su 7 fogli e redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto
informatico pertanto “ esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge”.

Roma, li 04 novembre 2020